

Provincia di Vercelli

**R.D. 1775/33 e s.m.i., R.R. 10/R/2003 e s.m.i.. Istanza in data 24/12/2009 della Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona per uso energetico. SENTENZA 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ordinanza Pratica n. 703 cod utenza VC00605.**

**ORDINANZA - Prot. n. 991 del 12/01/2023**

## **IL DIRIGENTE DI AREA**

### **PREMESSO CHE**

- Con istanza in data 24/12/2009 (prot. prov. n. 95174 del 24/12/2009) la Società Toscanini Ettore & CO s.r.l con sede legale in Fr. Doccio n. 2/A, Borgosesia (Vc), corredata dagli elaborati tecnici datati Dicembre 2009 a firma dell'ing. G. Dellacasa, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Sesia, per uso energetico, in comune di Quarona, per continuare a derivare una quantità di 7200 l/s medi e 8500 l/s massimi, per produrre su un salto fiscale di 9,13 m una potenza nominale media annua di 644,47 kW;
- dopo una complessa vicenda amministrativa e processuale, sintetizzata ai punti dal 2.1 al 2.25 della Sentenza n. 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la scrivente Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua in oggetto, con Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015;
- la Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. con nota del 18/12/2015 pervenuta al protocollo n. 43444 in data 24/12/2015 ha rivolto istanza di riesame degli atti assunti dalla Provincia di Vercelli e in particolare della citata Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015, alla luce dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione civile dei ricorsi presentati dalla Società stessa, contro le Sentenze n. 135 e 136/2013 del Tribunale Superiore delle Acque, cassate dalla Corte di Cassazione civile con rinvio alle decisioni del TSAP in diversa composizione;
- rispetto a tale domanda la Provincia si è espressa con atto n. 1461 del 20/01/2016 di rigetto dell'istanza di riesame e conferma del precedente provvedimento;
- con Sentenza n. 65/2019 il Tribunale Superiore delle acque, ha disposto, l'annullamento del Provvedimento Dirigenziale n. 1461 del 20/01/2016, e dell'atto n. 887 del 22/03/2010;
- con nota prot. 12155 del 9/05/2019 la Provincia ha chiesto alla Società Toscanini, dovendosi riaprire il procedimento relativo al rinnovo della concessione, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 65/2019, di integrare e aggiornare la documentazione presentata in data 24/12/2009 alla luce della normativa vigente;
- in riscontro a tale nota la Società ha trasmesso la nota datata 16/07/2019 pervenuta all'Ente scrivente al n. 17919 con la quale, partendo dal presupposto che la concessione oggetto di rinnovo prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque (dal canale fugatore della Società Basikidro ovvero direttamente dal fiume Sesia, previa ricostruzione della traversa preesistente), evidenziava come nell'immediatezza sarebbe stata utilizzata la sola modalità di prelievo dal canale fugatore, mentre per quanto riguarda la presa diretta dal fiume, dichiarava di volerne rimandare ad un successivo momento l'utilizzo e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere;
- la Provincia ritenendo che, al fine di poter valutare la possibilità di rinnovo della concessione e l'eventuale mantenimento nel disciplinare di concessione di entrambe le modalità di prelievo originariamente previste, fosse necessario allegare il progetto completo delle opere inerenti

la derivazione, descrivendo dettagliatamente quelle esistenti, le modifiche da apportare al fine di garantire il couso e quelle da ripristinare, ha richiesto nel merito parere alla Regione;

- con nota prot. n. 30335 del 13/12/2019 veniva trasmesso alla Società il parere regionale, chiedendo alla stessa di integrare la documentazione per l'avvio del procedimento istruttorio e vista la richiesta di proroga formulata dalla Società in data 5/05/2020, con successiva nota prot. n. 10717 del 18/09/2020 ha ribadito la necessità di allegare all'istanza di rinnovo tutta la documentazione prevista dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A, parte II, sezione IV) incluso lo stato di consistenza delle infrastrutture della derivazione, incluse le opere di presa, costituito dalla relazione tecnica illustrativa, la corografia, la planimetria, i profili longitudinali e trasversali e i disegni particolareggiati. Nella stessa nota ha sottolineato, inoltre, che come richiamato nel citato parere regionale ai sensi dell'art. 30, comma 3 del regolamento 10/R2003, "la concessione può essere rinnovata, con le modifiche che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie";
- in data 04/11/2020 la Società Toscanini ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia al fine di proseguire il procedimento di rinnovo di concessione di cui all'istanza presentata del 24/12/2009;
- la Provincia con nota prot. n. 0026491 del 04/12/2020 ha richiesto l'attestazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie e ha comunicato la sospensione del procedimento di rilascio del rinnovo della concessione di derivazione idrica, in attesa degli esiti della Fase di Verifica di V.I.A.;
- in data 30.12.2020 la Società TOSCANINI ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua in oggetto;
- in data 20/05/2022 con nota prot. prov. n. 12860 è stata notificata la Determina Dirigenziale n. 392 del 18/05/2022 di conclusione del procedimento inerente all'istanza di Verifica della procedura VIA, ai sensi 19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 della l.r. n.40/98 e s.m.i. riguardante il progetto "*Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico, assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. prat.703-cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.*"
- tale procedimento si è concluso con l'esclusione dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui all'art.12 della L.R.n.40/98 e s.m.i. e art. 23 e 27bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. del progetto, subordinata all'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione già previste nel Progetto presentato e all'attuazione delle prescrizioni come emerse dai pareri e contributi acquisiti nel procedimento, finalizzate a contenere o minimizzare gli effetti negativi residui dovuti all'attività proposta, riportate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della citata determinazione;
- al punto 3. della richiamata determina si rammentava al proponente che la documentazione progettuale da presentare nelle successive fasi autorizzative, avrebbe dovuto contenere esaurienti spiegazioni e approfondimenti tecnici, amministrativi e normativi atti a dare riscontro alle osservazioni e ai rilievi formulati dagli Enti nel corso dell'istruttoria del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, come riportati nel verbale della seduta conclusiva di conferenza e nei relativi pareri/contributi pervenuti nell'istruttoria.

#### **CONSIDERATO** che

- con nota prot. n. 15323 del 16/06/2022 il Servizio Risorse Idriche richiedeva alla Società Toscanini, al fine dell'avvio del procedimento di rinnovo della concessione, di trasmettere gli elaborati aggiornati in funzione degli esiti della fase di Verifica;
- la trasmissione della citata documentazione è stata nuovamente richiesta in data 08/08/2022 con nota prot. n. 19735;

- in data 18/08/2022 con nota prot. n. 20388 la Società Toscanini richiedeva una motivata proroga del termine per la presentazione della citata documentazione.

**DATO ATTO** che a causa della complessa procedura di autorizzazione alla ricostruzione delle opere danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del 2020, alla problematiche tecniche riscontrate per la produzione degli approfondimenti progettuali richiesti e alle difficoltà della Società Toscanini e della Società titolare della derivazione di monte ad addivenire ad un accordo per la definizione della disciplina del couso, la documentazione progettuale aggiornata in funzione degli esiti della fase di Verifica è pervenuta in data 28/12/2022 prot. prov. 32245.

**DATO ATTO** che la suddetta istanza sarà istruita a termini ed ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i.

#### **VISTI:**

- il R. D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44;
- la Legge Regionale 29/12/2000, n. 61;
- il D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”;
- il D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R - Regolamento regionale recante: “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”;
- la con D.C.R. n. 179 - 182932 del 2 novembre 2021 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/02/2010, “Adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po” e Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 “Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021” e Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;

#### **ORDINA**

1) che la domanda presentata in data 24/12/2009 (prot. prov. n. 95174 del 24/12/2009) dalla Società Toscanini Ettore & CO s.r.l con sede legale in Fr. Doccio n. 2/A, Borgosesia (Vc), corredata dagli elaborati tecnici datati Dicembre 2009 a firma dell'ing. G. Dellacasa, sostituiti dalla documentazione integrativa aggiornata in funzione degli esiti della fase di Verifica e pervenuta in data 28/12/2022 prot. prov. 32245, a firma dell'ing. Martiner Testa Davide intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Sesia, per uso energetico, in comune di Quarona, per continuare a derivare una quantità di 7200 l/s medi e 8500 l/s massimi, per produrre su un salto fiscale di 9,13 m una potenza nominale media annua di 644,47 kW, sarà depositata, unitamente agli elaborati progettuali, presso Settore Ambiente – Territorio, Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli per i 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno **13/01/2023** a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio (lunedì-venerdì ore 9:30 - 12:30), previo appuntamento (Tel. 0161-590288). Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i., la presente ORDINANZA sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 13/01/2023, all'Albo Pretorio telematico del Comune di Quarona, che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni"; le eventuali osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 gg. dall'inizio della suindicata pubblicazione, al Settore Ambiente - Territorio - Servizio Risorse Idriche

dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli ovvero all' Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente Ordinanza;

2) che la **Visita Locale d'Istruttoria**, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., **viene convocata per il giorno giovedì 08/02/2023 alle ore 10.00** e che la medesima verrà svolta con modalità di videoconferenza, tramite l'ausilio della piattaforma Google Meet. Alla suddetta visita locale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse;

3) di pubblicare la presente ORDINANZA sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre all'inoltro della presente tramite PEC, anche all'invio della versione elettronica tramite la procedura web.

#### **COMUNICA**

1) che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che:

- l'Amministrazione procedente é la Provincia di Vercelli;
- l'ufficio responsabile del procedimento é il Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento é l'Arch. Veronica Platinetti;
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, così come perfezionata in 28/12/2022 prot. prov. 32245; il procedimento è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante;

2) al Comune di Quarona si invia la presente Ordinanza al fine:

- di verificare eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante la conformità urbanistica dell'intervento al PRGC vigente, ovvero la necessità di approvazione di apposita variante urbanistica;
- di acquisire apposita dichiarazione attestante l'eventuale sussistenza di usi civici su particelle interessate dall'intervento;

3) che la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti:

- Autorità di Bacino del Po – via Garibaldi n. 75, Parma;
- Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli - Via Fratelli Ponti, n. 24, Vercelli;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente, via Bruzza n. 4, Vercelli;
- Comando Regione Militare Nord – Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Sezione Servitù Militari e Poligoni, c/o Palazzo Pralormo, C.so Vinzaglio n. 6, Torino;
- Al Comando Prima Regione Aerea di Milano, Piazza Ermete Novelli n.1, Milano;
- Al Comune di Quarona via L. Zignone n. 24.

Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Veronica Platinetti)